

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
- DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 17601:
Determinazione della misura della contribuzione
dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n.
724/1994, per l'esercizio 2011. (11A01174)

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 17.120 e n. 17.121 del 30 dicembre 2009 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2010 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2011, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2011, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010;

Delibera:

Art. 1

Misure della contribuzione

<u>Riferimento normativo (delibera n. 17600/2010)</u>	<u>Soggetti tenuti alla corresponsione</u>	<u>Misura del contributo</u>
Art. 1, lett. a)	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. b)	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. c)	Società di gestione del risparmio autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	Come da successivo comma 2

Art. 1, lett. <i>d</i>)	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. <i>e</i>)	Agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	Euro 1.395 <i>pro-capite</i> Euro 90 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. <i>f</i>)	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	Quota fissa pari a € 5.000 maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 2.110 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2 gennaio 2011, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti.
Art. 1, lett. <i>g</i>)	Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	Euro 7.770 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. <i>h</i>)	Promotori finanziari iscritti alla data del 2 gennaio 2011 nell'Albo	Euro 93 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. <i>i</i>)	Borsa Italiana s.p.a.	Euro 3.803.735
Art. 1, lett. <i>l</i>)	Mts s.p.a.	Euro 423.440
Art. 1, lett. <i>m</i>)	Monte Titoli s.p.a.	Euro 659.905
Art. 1, lett. <i>n</i>)	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	Euro 461.115
Art. 1, lett. <i>o</i>)	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. <i>p</i>)	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	Euro 13.725 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. <i>q</i>)	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. <i>f</i>) e <i>g</i>)	Come da successivi commi 4 e 5

Art. 1, lett. r)	Società di revisione	Come da successivo comma 6
Art. 1, lett. s)	Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. t)	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco	Come da successivo comma 8
Art. 1, lett. u)	Agenzie di rating	Euro 21.950 <i>pro capite</i>
Art. 1, lett. v)	Organismo Promotori Finanziari	Euro 346.505

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. a), b), c) e d) della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2011 (esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998) nelle seguenti misure:

- a) un servizio/attività di investimento: € 2.400;
- b) due servizi/attività di investimento: € 10.400;
- c) tre servizi/attività di investimento: € 19.200;
- d) quattro servizi/attività di investimento: € 25.600;
- e) cinque servizi/attività di investimento: € 32.000;
- f) sei servizi/attività di investimento: € 42.200.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. o), della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2011.

Per gli emittenti italiani di cui ai punti o1) ed o2):

- a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.530 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 98,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 79,5 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente;
- b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.530 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;
- c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.530 per ogni warrant quotato;
- d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.470 per ogni strumento quotato;
- e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.875 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;
- f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 419.955.

Per gli emittenti esteri di cui al punto o1):

- a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.530;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.470 per ogni strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.875 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 419.955.

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. g), della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è determinato nelle seguenti misure:

4/1 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 335 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 3.420 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,684% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, è pari ad una quota fissa di € 525 per ciascuna sollecitazione conclusa;

4/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 3.420 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,026308% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/2 e 4/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. r), della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è determinato nella misura del 9,67% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato svolti in applicazione delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2010.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. s), della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

- a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 24.000;
- b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 50.000;
- c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 75.000;
- d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 100.000.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. t), della delibera n. 17.600 del 28 dicembre 2010 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

- a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.500;
- b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.500;
- c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.500;
- d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.500.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Milano, 28 dicembre 2010

Il Presidente vicario:
Conti

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.